

TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI

Titolo VI (art. 115-128) Testo Unico Bancario

FOGLI INFORMATIVI**Sezione I - Informazioni sulla banca****BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA Società Cooperativa**

Sede Legale: 20841 Carate Brianza (MB) - Via Cusani, 6

Tel. 0362 9401 - Fax 0362 903634

Cod. Fiscale 01309550158 - Partita IVA 00708550967

email info@caratebrianza.bcc.it - sito internet www.bcccarate.it

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 217 - Codice ABI: 08440-0

Iscritta all'albo delle Cooperative al n. A172639

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti

Iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza n. 01309550158

Capitale Sociale al 31/12/2011 - € 3.051.665,80

Riserva Legale al 31/12/2011 - € 211.338.867,83

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio

Servizio offerto dalla Banca che permette al cliente il collegamento remoto con la stessa per l'effettuazione di specifiche operazioni oltre che la consultazione del proprio conto corrente.

Principali rischi (generici e specifici)

variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto.

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

| | | |
|--------------------------------------|-----|--------|
| - B.C.C. Banca Attiva | | |
| - Canone di attivazione banca attiva | Eur | 155,00 |
| - Canone fisso annuale | Eur | 309,90 |
| - Canone di disattivazione | Eur | 0,00 |
| - B.C.C. Banca Passiva | | |
| - Collegamento come banca passiva | Eur | 0,00 |
| - Canone di disattivazione | Eur | 0,00 |

Sezione IV - Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio**NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO CORPORATE BANKING INTERBANCARIO
(BANCA ATTIVA)****Parte I : Condizioni Generali****Art. 1 - Diligenza della banca nei rapporti con la clientela**

1. Nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare i criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.

Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami

1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

Reclami

I reclami vanno inviati all' Ufficio Reclami della propria Banca, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a : Arbitro Bancario Finanziario (A B F). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla propria Banca.

Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

1. E' in facoltà della banca assumere o meno specifici incarichi del cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto.

2. In assenza di particolari istruzioni del cliente, le modalità d'esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.

3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

4. Il cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto principio d'esecuzione. L'ordine di pagamento impartito tramite carta Bancomat, o altri strumenti elettronici, è tuttavia irrevocabile in quanto contestualmente eseguito.

Art. 4 - Invio della corrispondenza alla banca

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla banca, debbono essere inviati alla succursale presso la quale sono costituiti i singoli rapporti ed hanno corso a rischio del cliente medesimo, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.

2. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o altra sostanza indelebile.

Art. 5 - Invio della corrispondenza alla clientela

1. L'invio al cliente di lettere o d'estratti conti, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione dei singoli rapporti oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione.

2. Quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni di cui al comma precedente, in mancanza di specifici accordi, possono essere effettuati dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Art. 6 - Identificazione della clientela

1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il cliente è tenuto a fornire alla banca i propri dati identificati, in conformità alla normativa vigente in materia d'antriciaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso.

2. Nello svolgimento delle operazioni, è in facoltà della banca valutare l'idoneità dei documenti prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa.

Art. 7 - Poteri di rappresentanza

1. Il cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.

2. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, producono effetto a partire dal quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta, restando comunque escluso l'invio a mezzo telefax, è pervenuta alla banca; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico.

3. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari, devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente.

4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 sarà onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.

5. Quando il rapporto è intestato a più persone, la procura generale o speciale conferita da uno dei cointestatari non è efficace nei confronti della banca senza il consenso scritto degli altri cointestatari.

6. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quanto questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, ove il rapporto sia intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari.

Art. 8 - Coestestazione del rapporto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, in deroga all'art. 1854 cod. civ., con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti, la facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatari.

2. In ogni caso, per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, rispondono nei confronti della banca tutti i cointestatari in solido fra loro.

3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato.

4. Nei casi di cui al precedente comma però la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante

dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata presentata o recapitata opposizione in forma scritta, restando comunque escluso l'invio a mezzo telefax.

Art. 9 - Pagamenti di debiti in valuta estera

1. Nei rapporti di debito in valuta estera, i pagamenti devono essere effettuati dal cliente alla banca nella valuta in cui è espresso il debito dovendosi qualificare la presente pattuizione come clausola effettiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1279 cod. civ.

Art. 10 - Diritto di garanzia

1. La banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente detenuti dalla banca o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito liquido ed esigibile - anche se assistito da altra garanzia reale o personale - rappresentato da qualsiasi obbligazione diretta o indiretta assunta nei confronti della banca.

2. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della banca medesima, verso la stessa persona.

Art. 11 - Compensazione

1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre Filiali ovvero sedi distaccate, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione d'assegno - la banca darà prontamente comunicazione al cliente.

2. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 10 anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore ed altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.

Art. 12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, s'intendono assunte - pure in caso di coestestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso.

2. La banca ha diritto di imputare, a suo giudizio, ad estinzione o decurtazione, ad una o più delle obbligazioni assunte dal cliente, i pagamenti effettuati dal debitore.

Art. 13 - Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

1. La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti con la clientela, osservando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, le disposizioni di legge ed amministrative in materia di trasparenza bancaria.

2. La banca si riserva la facoltà di modificare le presenti norme contrattuali per il caso di adeguamento delle stesse a disposizioni normative o regolamentari, amministrative o di vigilanza nonché in presenza di altro giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla banca mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal cliente, con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata, ferma la facoltà del cliente di recedere entro 15 giorni dalla ricezione di detta comunicazione.

Art. 14 - Spese ed oneri fiscali

1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la banca dovesse sostenere in relazione al presente atto ed ai successivi rapporti posti in essere con il cliente nonché quelle relative alla esecuzione, sono a carico dello stesso.

Art. 15 - Legge applicabile e foro competente

1. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca è competente in via esclusiva il Foro di Monza.

2. Qualora il correntista rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 2, cod. civ. si applicano le disposizioni della legge processuale italiana.

Parte II: Disposizioni Particolari

Art. 1 - Le premesse, il Manuale Tecnico allegato, di seguito definito Manuale, gli altri allegati ed i documenti richiamati dalle presenti condizioni, così come le loro eventuali modifiche ed integrazioni, formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Il Servizio consente al Cliente, attraverso il collegamento previsto dall'art. 7 delle Condizioni Particolari, di inviare e ricevere flussi elettronici, predisposti secondo gli standard concordati con la Banca, contenenti istruzioni relative ad operazioni che debbono essere eseguite dalla Banca e dalle Banche Passive. Il Cliente, previ accordi con le Banche Passive provvederà ad individuare, d'intesa anche con la Banca, le operazioni per la cui esecuzione intende utilizzare il Servizio.

Art. 3 - Il Cliente è tenuto ad autorizzare le Banche Passive, con le quali intende scambiare i flussi elettronici di cui all'art. 2 delle Condizioni Particolari, ad eseguire tutte le operazioni contenute in tali flussi, assumendosi la responsabilità dell'autenticità e del contenuto delle istruzioni relative alle medesime operazioni. A tal fine il Cliente deve utilizzare la lettera CBI-02-FC disponibile presso la filiale e, dopo aver acquisito l'accettazione da parte della singola Banca Passiva, può avviare lo scambio dei flussi elettronici con la medesima Banca.

Art. 4 - La Banca si riserva la facoltà di delegare, in tutto o in parte, le attività previste a suo carico dal presente contratto ad altri soggetti, del cui operato resta responsabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15, 16 e 17 delle Condizioni Particolari, la Banca stessa.

Art. 5 - Per poter usufruire del Servizio il Cliente è tenuto ad utilizzare apparecchiature e programmi che devono rispondere alle specifiche tecniche indicate dalla Banca nel Manuale ed a curare che tali apparecchiature e

programmi siano mantenuti idonei ed affidabili, anche in relazione ad eventuali successive modifiche delle specifiche tecniche.

La Banca per garantire l'efficienza e la sicurezza del Servizio, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle specifiche indicate, avendo tuttavia cura di salvaguardare per quanto possibile la continuità del Servizio stesso.

Art. 6 - In caso di modifiche delle specifiche tecniche indicate nel Manuale, che comportino necessità di interventi tecnico-operativi od organizzativi da parte del Cliente, la Banca dovrà darne comunicazione preventiva, per iscritto ovvero con altro mezzo che ne consenta comunque la prova.

Nel caso di cui al comma precedente, il Cliente avrà la facoltà di recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 21 e 22 delle Condizioni Particolari.

Art. 7 - Il Cliente, sulla base di contratti di utenza telefonica, è tenuto ad attuare un collegamento con la Banca, nel rispetto delle modalità, dei criteri e dei termini indicati nel Manuale, garantendo, nel tempo, l'affidabilità di tale collegamento e la sua idoneità al colloquio telematico con la Banca.

Art. 8 - La Banca indica al Cliente, nell'ambito del Manuale, le procedure e gli strumenti necessari per le operazioni di identificazione, bilateralmente efficace, dell'identità del Cliente e della Banca, da eseguire all'atto del collegamento e/o durante i successivi scambi di flussi.

Il Cliente è tenuto a garantire la completezza ed esattezza dei dati e delle informazioni contenuti nei flussi elettronici inviati tramite il Servizio.

Art. 9 - L'utilizzo del Servizio è consentito nei giorni e negli orari di funzionamento tempo per tempo stabiliti e comunicati per iscritto dalla Banca.

**Banca elettronica
Corporate Banking (TLQ di Quercia spa)**

La Banca si riserva la facoltà di sospendere il funzionamento del Servizio in relazione a tutte le esigenze connesse alla efficienza ed alla sicurezza del Servizio medesimo.

In caso di sospensione del Servizio, fatto salvo il caso di particolare urgenza, la Banca provvederà a darne tempestiva comunicazione, con qualunque mezzo, da confermare, appena possibile, per iscritto.

Art. 10 - Il Cliente è tenuto a far pervenire i flussi elettronici di cui all'art. 2 delle Condizioni Particolari alla Banca entro il 1° giorno lavorativo precedente a quello concordato dal Cliente con la Banca medesima e con le Banche Passive come giorno di presentazione delle disposizioni di incasso e di pagamento. A tal fine il Cliente deve fare riferimento ai termini previsti dai contratti stipulati dal Cliente stesso per l'erogazione dei servizi elettronici relativi agli incassi ed ai pagamenti.

La Banca, dopo aver effettuato i controlli relativi alle operazioni di cui all'art. 8 delle Condizioni Particolari, nonché tutti gli altri controlli formali previsti dal Manuale, è irrevocabilmente autorizzata ad eseguire, secondo quanto previsto dai contratti di cui al comma precedente, le istruzioni contenute nei flussi elettronici relativi alla medesima Banca ed è tenuta ad inoltrare alle Banche Passive, nel più breve termine possibile e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, tutti i flussi elettronici di pertinenza di queste ultime ricevuti entro le ore 12.

Art. 11 - I flussi elettronici si considerano inviati e ricevuti secondo quanto previsto dal Manuale.

Art. 12 - La Banca garantisce la riservatezza delle informazioni trattate dal Servizio e la loro integrità, mediante adeguata protezione da accessi non autorizzati. A tal fine la Banca provvede a comunicare al Cliente ogni modalità cui lo stesso deve attenersi per garantire la provenienza e l'autenticità dei flussi inviati.

La Banca è tenuta a non prendere conoscenza ed a non intervenire nel contenuto dei flussi elettronici destinati alle Banche Passive e di quelli da esse provenienti.

Art. 13 - Le informazioni concernenti i rapporti in essere presso la Banca e le Banche Passive sono riferite al 1° giorno lavorativo bancario precedente e vengono poste a disposizione del Cliente al più tardi entro le ore 12.00, alla condizione che le Banche Passive abbiano fatto pervenire in tempo utile le proprie informazioni.

Art. 14 - La Banca ha facoltà di bloccare i flussi elettronici inviati dal Cliente per il mancato rispetto delle specifiche modalità di erogazione del Servizio previste dal presente contratto e dal Manuale, dandone segnalazione al Cliente stesso.

La Banca si riserva altresì la facoltà di non mettere a disposizione del Cliente flussi elettronici, inviati da Banche Passive, non rispondenti alle specifiche del Servizio.

Art. 15 - La Banca, dopo aver effettuato i controlli di cui all'art. 8 delle Condizioni Particolari, è tenuta a garantire la corretta e tempestiva esecuzione del Servizio.

Art. 16 - Gli impedimenti dovuti a cause di forza maggiore e/o a scioperi - verificatisi presso la Banca o presso i soggetti utilizzati da quest'ultima per lo scambio dei flussi elettronici con le Banche Passive - che determinano l'impossibilità di ricevere, di inviare e di elaborare da parte della Banca medesima i flussi elettronici, comportano il blocco dei flussi ricevuti dal Cliente e/o dalle Banche Passive.

Nel caso previsto dal comma precedente, la Banca è tenuta a dare comunicazione del blocco al Cliente nel più breve tempo possibile.

Art. 17 - Per causa di forza maggiore si intende ogni evento di carattere eccezionale, non imputabile al soggetto presso il quale tale evento si verifica, che impedisce il regolare svolgimento delle attività previste dalla procedura.

Art. 18 - Il Cliente e la Banca sono tenuti a conservare, secondo quanto previsto dal Manuale, la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti mediante il Servizio, senza apportarvi alcuna modifica.

La registrazione delle disposizioni di incasso e pagamento potrà essere effettuata su supporti elettronici o ottici, a condizione che, in caso di necessità, i dati in essi contenuti possano essere reperiti e stampati in forma leggibile presso le parti contraenti.

Le registrazioni delle disposizioni di incasso e pagamento dovranno essere conservate per un periodo di 12 mesi e quelle relative ai flussi informativi, ivi compresi gli esiti, per un periodo di 15 giorni lavorativi.

Limitatamente alle disposizioni di pagamento, le parti contraenti, decorso il periodo di 12 mesi, si impegnano a conservare, in forma leggibile, e per il tempo richiesto dall'art. 2220 cod. civ., la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti, secondo le modalità descritte nel Manuale.

Art. 19 - In caso di controversia, le parti contraenti convengono che la registrazione dei messaggi conservati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 18 delle Condizioni Particolari farà piena prova fino a querela di falso ed avrà efficacia probatoria equivalente a quella della scrittura privata riconosciuta.

Art. 20 - Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi stabiliti per l'erogazione del Servizio ed indicati nelle Condizioni Economiche riportate nel presente contratto.

Art. 21 - Il presente contratto ha effetto dalla data di attivazione della prima postazione di lavoro del Cliente ed è a tempo indeterminato.

Le parti contraenti hanno facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di efficacia del recesso, mediante raccomandata con avviso di ritorno, da inviare anche alle Banche Passive con un preavviso di almeno 1 mese.

Art. 22 - Nel caso di recesso, sia della Banca che del Cliente, la Banca medesima è tenuta ad effettuare il Servizio per tutti i flussi pervenuti entro il giorno precedente la data di efficacia del recesso.

**NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO CORPORATE BANKING INTERBANCARIO
(BANCA PASSIVA)**

Art. 1 - Il Cliente dichiara di aver concordato con la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA le modalità di identificazione, bilateralmente efficaci, e di autenticazione dei flussi scambiati.

Art. 2 - Il Cliente garantisce l'autenticità delle istruzioni contenute nei flussi elettronici ad essa inviati, si impegna a non revocarle nonché ad accettare i flussi elettronici ad esse inviati.

Art. 3 - La Banca Passiva si impegna ad eseguire, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento, le istruzioni ricevute mediante il Servizio in conformità ai dati ed alle informazioni contenuti nei flussi elettronici inviati dal Cliente medesimo.

Art. 4 - La Banca Banca Passiva si impegna ad inviare giornalmente i flussi elettronici contenenti le informazioni contabili entro termini temporali tali da garantire la disponibilità degli stessi al Cliente entro le ore 8,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della registrazione in conto delle operazioni.

La Banca Banca Passiva si impegna ad inviare gli "esiti" in termini temporali tali da assicurarne la ricezione da parte del Cliente prima che la relativa contabilizzazione venga comunicata con estratto conto o con documentazione cartacea.

Art. 5 - La Banca Passiva si impegna a fornire la "conferma di ricezione" a fronte di ogni flusso dispositivo da essa ricevuto e/o la "presa in carico" nei casi espressamente previsti.

La "conferma di ricezione" deve essere inviata o messa a disposizione dalla Banca Passiva nel corso dell'arco temporale di un'ora dalla ricezione dei relativi flussi dispositivi.

Art. 6 - Le parti si impegnano a conservare, senza apportarvi alcuna modifica, la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti mediante il Servizio.

La registrazione delle disposizioni di incasso e di pagamento dovrà essere conservata per un periodo di 12 mesi e quella relativa ai flussi informativi, ivi compresi gli esiti, per un periodo di 15 giorni lavorativi.

Art. 7 - La conservazione delle registrazioni relative alle disposizioni di incasso e pagamento potrà essere effettuata su supporti elettronici o ottici, a condizione che, in caso di necessità, i dati in esse contenuti possano essere reperiti e stampati in forma leggibile presso le parti contraenti.

Art. 8 - Limitatamente alle disposizioni di pagamento, le parti contraenti, decorso il periodo di 12 mesi, si impegnano a conservare, per il tempo richiesto dall'art. 2220 cod. civ., la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti a condizione che in caso di necessità i dati possano essere prodotti in forma leggibile. In caso di controversia, le parti contraenti convengono che la registrazione dei messaggi conservati in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 farà piena prova fino a querela di falso ed avrà efficacia probatoria equivalente a quella della scrittura privata riconosciuta.

Art. 9 - Nel caso in cui il Cliente rinunci alla conservazione della registrazione dei dati inviati e ricevuti mediante il Servizio, il Cliente stesso riconosce l'efficacia probatoria prevista dall'art. 7 alle registrazioni effettuate dalla Banca.

Art. 10 - La Banca Passiva resta estranea ad ogni responsabilità derivante sia dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute, sia da disservizi che dovessero verificarsi nella fase di trasporto dei flussi inviati dalla medesima Banca al Cliente.

Art. 11 - Il Cliente dichiara di tenere indenne la Banca Passiva da ogni conseguenza dannosa o molesta che potesse derivare anche da parte di terzi.

Art. 12 - Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 1 mese rispetto alla data di efficacia del recesso.

Art. 13 - Nel caso di recesso, sia della Banca che del Cliente, la Banca medesima è tenuta ad effettuare il Servizio per tutti i flussi pervenuti entro il giorno precedente la data di efficacia del recesso.

Art. 14 - Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento.